

STATUTO

COOPERATIVA OHANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR VIA VITTORIO
VENETO 33/18

Numero REA: AR - 214788

Codice fiscale: 02445680511

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-01-2023 - Statuto completo	2
--	---



FRANCESCO CIRIANNI
NOTAIO
Via Ser Petraccolo n. 7
AREZZO
Telefono 0575.20304-20305
Fax 0575.28073
e-mail: fcirianni@notariato.it

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - E' costituita la Società Cooperativa denominata

"COOPERATIVA OHANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2 - Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società a Responsabilità Limitata.

Art. 3 - La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Arezzo, all'indirizzo risultante dall'apposita dichiarazione depositata presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile. Con delibera dell'organo amministrativo la sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato. Potranno altresì essere istituite o soppresses filiali, succursali, agenzie, e rappresentanze su tutto il territorio nazionale con semplice decisione dell'organo amministrativo. Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Art. 4 - La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea, con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art. 5 - La Cooperativa, conformemente alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

A - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge 381/91, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;

B - l'integrazione sociale e l'inserimento socio-lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'Art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

La Cooperativa si propone altresì di assicurare ai propri soci, mediante la gestione dell'azienda sociale cui essi partecipano apportandovi la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri economici.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e con le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la pa-

rità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs. 112/2017.

Considerato lo scopo mutualistico, come sopra definito, ai fini del perseguimento di quanto previsto dall'art. 1, lett. A) della Legge 381/1991, la Cooperativa ha come oggetto:

- lo svolgimento di attività di formazione professionale nel perseguimento di fini di solidarietà sociale e si prefigge di collaborare alla missione educativa e di sostegno familiare a favore dei giovani in cerca di occupazione e fra questi dei giovani svantaggiati, promuovendo:

a) servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino ai 18 (diciotto) anni;

b) l'attività di formazione professionale e di avviamento al lavoro, rivolta anche a soggetti fuoriusciti dal sistema scolastico anche attraverso l'apprendistato, l'alternanza scuola-lavoro e il sistema duale e tutte le forme contrattuali collegate ad obiettivi formativi che si renderanno disponibili dall'evoluzione normativa;

c) l'aggiornamento professionale finalizzato all'acquisizione delle innovazioni tecnologiche e all'apprendimento dell'uso delle nuove strumentazioni;

d) la riconversione professionale, con interventi specifici, o mediante attività educative e di formazione permanente o ricorrente, volte a facilitare il cambiamento di attività lavorative;

e) la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro;

f) la collaborazione con le imprese al duplice fine di: 1. formare personale qualificato in grado di rispondere alla nuova domanda di lavoro presente sul mercato; 2. orientare i giovani, dove è possibile, nell'inserimento lavorativo anche attraverso la gestione di botteghe artigiane o altre forme di lavoro autonomo;

g) la gestione delle attività di orientamento e di preformazione professionale a favore di giovani che presentino particolari situazioni individuali.

Nel rispetto dei fini esplicitati, la cooperativa potrà fornire servizi integrati agli Enti Pubblici territoriali e non, alle imprese pubbliche, nonché a quelle private, nel campo della formazione e aggiornamento professionale e delle attività consulenziali connesse.

Più in particolare, potranno costituire oggetto dell'attività della Cooperativa:

1) La progettazione, l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento di corsi di formazione professionale comprese le attività amministrative connesse, nonché l'organizzazione e la gestione di servizi per la consulenza formativa, di analisi dei fabbisogni formativi e di orientamento professionale.

2) La ricerca e la progettazione di nuove figure professionali per la realizzazione di interventi formativi e di azioni nell'ambito degli strumenti normativi comunitari, nazionali e locali.

Ai fini del perseguimento di quanto previsto al punto B) del primo comma dell'art. 5 del presente statuto (l'integrazione sociale e l'inserimento socio-lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381) la Cooperativa ha altresì come oggetto:

a) ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, lo svolgimento delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, intendendosi connesse tutte quelle attività, comunque esercitate, che si inseriscano nel normale ciclo di produzione agricola e di sfruttamento del fondo e che, per l'accessorietà economica rispetto all'attività

agricola, vengano esercitate senza alcuna autonomia organizzativa e funzionale rispetto all'attività agricola, in quanto dirette a consentire una migliore e più agevole utilizzazione del fondo, permettendo una più favorevole incidenza sulla redditività dello stesso;

b) l'agricoltura sociale come definita ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni e comunque dalle vigenti norme in materia;

c) servizi di catering e banqueting con somministrazione di alimenti e bevande;

d) gestione di mense, ristoranti, pensioni, alberghi, bar, strutture sportive, ricreative e ricettive ivi inclusa l'attività agrituristica;

e) gestione di strutture finalizzate alla ricettività alberghiera e paralberghiera rivolta a qualunque tipologia di ospite e clientela.

Limitatamente alle attività di cui al punto B) del primo comma dell'articolo 5 presente articolo la Cooperativa dovrà rispettare quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della Legge n. 381/1991 in tema di proporzione dei lavoratori svantaggiati sul totale dei lavoratori a tali attività adibiti.

La società potrà altresì svolgere attività di formazione ed aggiornamento professionale inerenti alle attività di cui sopra ed ogni altra attività finalizzata all'inserimento ed al reinserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario e commerciale che risultino strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale come sopra precisato. Essa potrà, esclusivamente a tal fine, assumere interessenze e partecipazioni (ma non ai fini del collocamento e non nei confronti del pubblico) in altre Società cooperative od anche in Società di capitali, partecipare in associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi, Società consortili, salvo comunque lo scopo mutualistico, nonché rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, ed occorrendo concedere occasionalmente prestiti entro i limiti e nel rispetto della normativa vigente. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra i non soci.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci, ovvero avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi non soci.

TITOLO III

Soci

Art. 6 - Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare del capitale sottoscritto.

Possono essere soci lavoratori le persone fisiche che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, siano in possesso di specifiche capacità professionali nei settori oggetto di attività della medesima ovvero intendano acquisirle essendo in possesso di specifiche attitudini, i quali prestano la propria attività lavorativa partecipando attivamente al raggiungimento degli scopi sociali e ricevendo un compenso di qualsiasi natura od entità in conformità alla normativa vigente.

Possono essere ammessi come soci cooperatori elementi tecnici ed amministrativi nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Possono essere altresì ammessi, entro i limiti previsti dalle leggi vigenti, soci volontari, i quali prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai sensi dell'art. 2527 del Codice Civile, in relazione ai soci per i quali si ritiene opportuno attivare un percorso formativo o di graduale inserimento nell'impresa sociale, l'ammissione avviene in una categoria speciale. I soci facenti parte della categoria speciale non possono essere più di un terzo del totale dei soci cooperatori. I soci appartenenti alla categoria speciale hanno l'obbligo di partecipare agli specifici percorsi di inserimento attivati dalla Cooperativa. Essi non possono essere eletti nell'organo amministrativo, inoltre ad essi non compete il diritto di voto per la nomina degli amministratori e per la relativa revoca, e nelle deliberazioni Assembleari per le quali sono richieste le maggioranze proprie delle modifiche statutarie, né godono dei diritti di cui all'art. 2476, secondo comma del Codice Civile, fermo restando ogni altro diritto riconosciuto ai soci dalla legge e dal presente statuto. Il periodo massimo di permanenza nella categoria speciale, che viene fissato dal Consiglio di Amministrazione, è di anni tre dall'Ammissione del socio.

In relazione ai soci lavoratori, con apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea, deve essere disciplinata la natura del rapporto lavorativo che potrà instaurarsi tra Cooperativa e socio, che potrà essere di natura subordinata od autonoma, e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché ogni altro elemento necessario in conformità alla normativa vigente.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali ai sensi dell'art.11 della Legge n. 381/91.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non può in ogni caso diventare socio chi eserciti in proprio imprese in concorrenza con quelle della Cooperativa. E' inoltre fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo, che può tener conto della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali legittimamente assunte e nelle quali indichi:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e attività svolta;

b) i motivi della richiesta, la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto e, per i soci lavoratori, le specifiche attitudini professionali possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge.

Il numero di quote sottoscritte da ciascun socio non può essere inferiore al minimo di cui all'articolo 10 del presente statuto né superiore al massimo stabilito per legge.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 8 - Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il

Consiglio di Amministrazione, con delibera da comunicarsi all'interessato entro sessanta giorni e da annotarsi sul libro soci. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'articolo 14.

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle quote sottoscritte entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda. Il versamento delle quote sottoscritte deve di regola essere eseguito in denaro, sono tuttavia ammessi conferimenti di beni in natura e di crediti ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di consentire versamenti rateali in presenza di giustificate motivazioni, ciò può essere consentito anche in caso di ulteriori sottoscrizioni di capitale sociale.

In caso di mancato versamento, il socio può essere escluso a norma dell'articolo 13.

Art. 9 - I soci sono obbligati:

- a) alla liberazione delle quote sottoscritte;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, e ad astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli interessi della Cooperativa;
- d) ad effettuare il lavoro assegnato loro dalla Cooperativa a seconda delle necessità della stessa.

Art. 10 - Qualora siano costituiti dalla cooperativa, con delibera dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto possono essere ammessi i soci cooperatori, sia persone fisiche che giuridiche, disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili ciascuna del valore non inferiore a 25 (venticinque) Euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge; in particolare quelle dei soci lavoratori non potranno essere inferiori ad Euro 300,00 (trecento virgola zero zero).

Ogni socio deve sottoscrivere almeno dieci quote.

La società ha facoltà di non emettere i titoli.

Art. 11 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte. Nel caso di perdita della qualità di socio la partecipazione viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale, risultanti dal bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione, o la morte del socio.

Art. 12 - Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile, il recesso è consentito al socio cooperatore che non si trovi più in condizione per motivi oggettivi o soggettivi di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, o che abbia perduto i requisiti per l'ammissione, od il cui rapporto di lavoro, ovvero l'attività di volontariato, sia venuta a cessare.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Società mediante raccomandata. Gli amministratori devono comunicare al socio entro sessanta gior-

ni la decisione assunta ai sensi dell'art.14 del presente statuto.

Il recesso in ogni caso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico, ove in essere, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Ai soci persone giuridiche il recesso è consentito nei soli casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile.

Art. 13 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio che:

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni dello statuto, dei regolamenti, e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- abbia perduto i requisiti per la partecipazione alla Società;
- non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della partecipazione sottoscritta; in quest'ultimo caso il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi sessanta giorni dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
- senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese o in altre cooperative che abbiano interessi o svolgano attività concorrenti con quelli della Cooperativa;
- in qualunque modo arrechi danno, anche morale, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli, assumendo comportamenti contrari agli interessi della Cooperativa;
- nell'espletamento del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delineato dall'art.1455 del Codice Civile. Specifiche fattispecie idonee a consentire l'applicazione del presente punto possono essere individuate dal regolamento di cui all'art. 6 del presente statuto;
- nel caso di socio appartenente alla categoria speciale, qualora al termine del periodo di appartenenza alla categoria medesima il Consiglio di Amministrazione ritenga non essersi verificati i presupposti per un suo proficuo inserimento nella Cooperativa, ferma restando la possibilità di decidere l'esclusione in qualunque momento per tutti gli altri motivi previsti dalla legge e dal presente articolo.

Il socio potrà inoltre essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa, ovvero, in caso di socio volontario, qualora sia cessata l'attività di volontariato.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento comunicato ai soci ai sensi dell'art.14 del presente Statuto.

Art. 14 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 8, 12 e 13 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale, nei casi previsti dagli articoli 12 e 13 ha la facoltà di ricorrere al Tribunale.

Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

E' compito del Consiglio di Amministrazione procedere alla annotazione delle delibere di cui sopra nel libro soci.

TITOLO IV **Capitale sociale**

Art. 15 - Il patrimonio sociale è formato:

a) dai conferimenti dei soci cooperatori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote ciascuna del valore non inferiore a 25 (venticinque) Euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge; in particolare quelle dei soci lavoratori non potranno essere inferiori ad Euro 300,00 (trecento virgola zero zero), quelle dei soci persone giuridiche non potranno essere inferiori ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai fondi di riserva costituiti:

- dagli utili netti di bilancio;
- da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, o lasciati da soggetti pubblici o privati e non sia da iscriversi nel conto economico;
- da partecipazioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi, o agli eredi e legatari dei soci deceduti, in quanto non reclamate dagli aventi diritto nei termini di prescrizione.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della Società né all'atto dello scioglimento della Cooperativa anche ai sensi e per gli effetti della Legge 904/77 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 - Le quote dei soci sono nominative e non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. L'espressione del mancato gradimento al trasferimento non accompagnato dall'indicazione di un acquirente alternativo comunicato entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta comporta per il socio il diritto di recesso in deroga all'art. 12 del presente statuto, ferma restando la possibilità di proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO V

Bilancio - Utili - Finanziamenti - Ristorni

Art. 17 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18 - Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e dei relativi allegati in conformità alle norme del Codice Civile.

Gli amministratori devono in tale contesto illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali. Essi devono inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente e sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

Art. 19 - Nessun utile può essere distribuito ai soci. L'eventuale utile d'esercizio sarà così destinato:

- a) nella misura minima del 30% (trenta per cento) a riserva legale indivisibile;
- b) nella misura e con le modalità previste dalla legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) ad altre riserve patrimoniali, comunque indivisibili tra i soci ai sensi del presente statuto.

Art. 20 - La Cooperativa può ricevere dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia bancaria e creditizia.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di

esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per l'attribuzione dei ristorni ai soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni destinati ai soci lavoratori potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

TITOLO VI

Organi della Società

Art. 22 - Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 23 - Sono riservate all'Assemblea le decisioni concernenti tutte le materie che la legge e lo statuto attribuiscono alla competenza dei soci. In particolare l'Assemblea dei soci:

- a) approva il bilancio di esercizio e delibera sull'eventuale distribuzione degli utili;
- b) nomina e revoca gli amministratori, previa determinazione del loro numero, e ne determina l'eventuale compenso;
- c) nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, ove ne ricorra l'obbligo, ed il soggetto eventualmente incaricato del controllo contabile e/o della revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge, determinandone il compenso;
- d) delibera sulle transazioni o rinunce aventi ad oggetto l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) delibera sul compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) delibera sullo scioglimento anticipato;
- h) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa e sulla revoca della liquidazione medesima;
- i) autorizza all'acquisto di beni dei fondatori, amministratori e soci ex art. 2465, secondo comma del Codice Civile;

l) approva, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie i regolamenti predisposti dagli amministratori concernenti i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Società e i soci;

m) delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla competenza dei soci e su quelli che le vengono sottoposti da parte di uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei diritti di voto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per deliberare l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto della Società lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura del medesimo. A titolo esemplificativo si intendono esplicitamente quali particolari esigenze idonee a consentire il differimento della convocazione la numerosità dei servizi espletati dalla Cooperativa nei confronti dei committenti e l'espletamento dell'attività attraverso due o più filiali.

Art. 24 - L'Assemblea è di regola convocata presso la sede sociale, ma è facoltà dell'organo amministrativo convocarla in qualunque Comune della Provincia di Arezzo.

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a cura dell'organo amministrativo a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione, da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e delle eventuali filiali ovvero spedito o comunicato a tutti i soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci, con posta elettronica ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, la delibera Assembleare si intende regolarmente adottata quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e gli eventuali sindaci siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. In tale ipotesi le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci che sono rimasti assenti.

Art. 25 - L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci aventi diritto al voto. Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo per quelle previste ai punti e), f), g), h), l) dell'articolo 23 del presente statuto, per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci aventi diritto al voto.

La Società, come previsto al punto d) dell'articolo 23 del presente statuto, può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori o transigere sulla stessa, purché la rinuncia o la transazione siano approvate con la maggioranza prevista dal Codice Civile e non vi si opponga la minoranza qualificata ivi prevista, commisurata al numero dei voti spettanti ai soci.

I quorum costitutivi e deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive alla prima.

Art. 26 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nel versamento della partecipazione sottoscritta.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate presso la sede sociale.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. Non possono essere delegati né gli amministratori, né i componenti dell'organo di controllo, né i dipendenti non soci della Cooperativa.

Art. 27 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario, che può essere anche una persona non socia. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Le votazioni sono sempre palesi. Le nomine delle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; nei casi previsti dalla legge il verbale di Assemblea è redatto da un Notaio.

Art. 28 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, soci o non soci, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero. Esso deve essere formato in maggioranza da soci cooperatori. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente. E' possibile anche eleggere un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per un massimo di tre esercizi dalla propria nomina, con scadenza all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della propria carica.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge per le Società a Responsabilità Limitata, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica per il numero di esercizi stabilito dall'atto della loro nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni ed eventualmente un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche in conformità con quanto previsto dal Codice Civile per le Società a Responsabilità Limitata.

Art. 29 - L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, ed al Presidente del Collegio Sindacale se esistente. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione di nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione eventualmente approvata dal Collegio Sindacale se esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

La cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori comporta l'obbligo di convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori a cura degli amministratori uscenti i quali rimangono in carica sino all'accettazione dei nuovi amministratori al fine di compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione. Nel caso sia presente il Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio deve essere convocata entro il medesimo termine dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In tal caso la cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del Collegio Sindacale.

Art. 30 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, od in mancanza dal Vice Presidente, tutte le volte che egli lo ritenga utile ed ogni volta che uno degli amministratori o, se esiste il Collegio Sindacale, due sindaci effettivi ne facciano richiesta per scritto. La convocazione è fatta a mezzo avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi, se nominati. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto a darne notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale se nominato, ed ove trattasi di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compimento dell'operazione, investendone l'organo collegiale.

Art. 31 - La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente eventualmente eletto. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte a terzi dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della Società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 32 - Qualora ne ricorra l'obbligo di legge, deve essere nominato il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea, che

provvede anche a determinare il compenso spettante al Collegio medesimo. I sindaci restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono sempre rieleggibili. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e dal suo concreto funzionamento. Esso inoltre esercita il controllo contabile qualora la Cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ed in tal caso deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Art. 33 - Nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla Società è esercitato obbligatoriamente da un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale ove esistente, la quale determina anche il compenso spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VII

Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

Art. 34 - E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato deve essere versato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole mutualistiche sono inderogabili e debbono essere di fatto osservate. La loro eventuale soppressione deve essere deliberata con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

TITOLO VIII

Disposizioni generali e finali

Art. 35 - La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 36 - In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea con la maggioranza richiesta per le modifiche dello statuto, nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 - per quanto non contemplato nello statuto si intendono applicabili le norme vigenti in materia di Società Cooperative e in subordine le norme in materia di Società a Responsabilità Limitata.

Firmato: DI COSTANZO ALESSIA
ILARIA BRUNI
TINOZZI ILENIA